



PROVINCIA DI TREVISO

CONVENZIONE

TRA

PROVINCIA DI TREVISO

E

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Contributo per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità ed opere connesse alla loro funzionalità che interessino la rete viaria provinciale.

ANNO 2019

**CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI TREVISO
E COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIASFALTATURA DELLA S.P. 77 "NORD MONTELLO"-VIA
BOSCHIERI- DALL'INNESTO SULLA S.P. 2 A PONTE DEI ROMANI KM 15+770
A LOCALITA' ZAPPALON KM 14+140
E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU S.P. 2 "ERIZZO" AL KM 9+100**

L'anno 2019, oggi 21 del mese di marzo, tra:

- la Provincia di Treviso, per la quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza il Sig. Stefano Marcon, nato a Castelfranco V.to (TV) il 14/05/1968, Presidente pro-tempore della Provincia di Treviso, con sede in Treviso, via Cal di Breda n. 116, codice fiscale 80008870265;
- il Comune di Crocetta del Montello (TV), per il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza, la Dr.ssa Marianella Tormena, nata a Montebelluna (TV) il 12/02/1968 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, P. Iva 00449960269;

le parti sopra richiamate, premettono quanto segue:

- il presente atto costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori (ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990), e come tale è esente da imposta di registro ed in applicazione dell'art. 16, tab. allegato "B" del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, risulta esente dal bollo ed è sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005;
- il Presidente della Provincia di Treviso con decreto n° 51 del 15/3/2019 ha accolto la richiesta di contributo per le opere progettate dal Comune di Crocetta del Montello attingendo dal capitolo relativo all'assegnazione di contributi per le Amministrazioni comunali che promuovono interventi di manutenzione straordinaria volti alla messa in sicurezza di alcuni tratti critici della rete viaria provinciale, annualità 2019, compatibilmente con le risorse economiche destinate dal bilancio provinciale;
- il Comune di Crocetta del Montello intende mettere in sicurezza parte della viabilità provinciale, a causa della elevata velocità dei mezzi che attraversano il capoluogo e la frazione di Ciano del Montello, eseguendo i lavori di realizzazione di un percorso protetto lungo la S.P. 77 per un'estensione complessiva di circa m 1650 con la riasfaltatura completa, predisponendo cinque attraversamenti pedonali dotati di pastorale con segnaletica luminosa e impianto di illuminazione dedicato nelle seguenti posizioni: Via S.Apollonia (asilo), Via Belvedere (casa di riposo), Via Unione, Via Fantin ed uno in località Zappalon per la continuità con il percorso esistente; nonché la realizzazione di un ulteriore attraversamento pedonale sulla S.P. 2 (fronte ufficio postale), dotato di isola salvagente e segnaletica luminosa e impianto di illuminazione dedicato;

- la Provincia di Treviso intende concorrere al finanziamento dell'opera con un contributo di € 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00);
- l'importo totale preventivato per la realizzazione dei due interventi (desumibile dai quadri economici di progetto) ammonta a complessivi € 312.000,00 (€ 142.000,00 per il primo intervento e € 170.000,00 per il secondo), di cui € 140.000,00 con contributo a carico della Provincia di Treviso, € 70.000,00 con contributo MEF e la parte rimanente, pari ad € 102.000,00 a carico del Comune di Crocetta del Montello.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si concorda quanto segue.

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

La Provincia di Treviso, in seguito denominata "Provincia", ed il Comune di Crocetta del Montello, in seguito denominato "Comune", convengono di procedere, in base alle norme che seguono, alla conclusione di una Convenzione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., che regoli la corresponsione del contributo provinciale per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria a favore della mobilità e della sicurezza stradale sulla viabilità provinciale nel territorio comunale.

ART. 3

I soggetti firmatari della presente Convenzione, al fine della sua attuazione, convengono di procedere come segue:

- il Comune si impegna a:
 - redigere, acquisire i pareri ed approvare la progettazione definitiva-esecutiva, nonchè affidare e seguire l'esecuzione dei lavori sino al collaudo ed alla successiva consegna formale per la reciproca manutenzione dell'opera;
 - stanziare la somma di competenza, necessaria per la realizzazione dell'opera, al netto del finanziamento Provinciale e del contributo MEF;
- la Provincia si impegna a cofinanziare i lavori oggetto della presente Convenzione, con un importo complessivo di Euro 140.000,00 sul costo totale, qualunque sia l'importo finale dei lavori.

Eventuali economie conseguenti all'appalto potranno essere reimpiegate nell'intervento su richiesta del Comune, previa approvazione da parte del competente ufficio provinciale.

Il mancato reimpiego delle economie di gara darà luogo alla riduzione del cofinanziamento provinciale in misura proporzionale alla spesa complessivamente sostenuta.

Il suddetto cofinanziamento sarà erogato secondo le modalità riportate al successivo art. 6.

ART. 4

Le opere verranno realizzate sulla base del progetto definitivo-esecutivo, alla cui redazione provvederà il Comune.

Per l'approvazione del progetto il Comune, al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni ed approvazioni prescritti dalle norme vigenti, potrà convocare una Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241, cui parteciperanno tutti gli Enti ed Organi tenuti ad esprimersi sul progetto stesso.

Le procedure di affidamento degli incarichi professionali e degli appalti dovranno essere espletate dal Comune secondo le norme vigenti in materia, anche affidandosi ad una stazione unica appaltante.

Il collaudo dei lavori (o certificato di regolare esecuzione), anche in corso d'opera, sarà effettuato secondo le norme vigenti in materia. Gli onorari eventuali dovranno essere ricompresi nei fondi per la realizzazione delle opere.

La Provincia rimarrà estranea a qualsiasi danno che potrebbero subire terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività ad essa connesse, rimanendo espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere.

ART. 5

Il Comune dovrà far pervenire alla Provincia entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della stipula della presente Convenzione il progetto definitivo-esecutivo delle opere, con il relativo atto amministrativo di approvazione e di copertura della spesa eccedente il contributo provinciale e statale, a pena di decadenza del contributo stesso assegnato.

Le somme verranno versate secondo le norme in materia di realizzazione di opere pubbliche e comunque con riferimento all'importo ritenuto ammissibile a finanziamento.

ART. 6

Il Comune, una volta sottoscritto il Contratto di appalto con la Ditta che eseguirà i lavori, potrà richiedere alla Provincia l'erogazione della prima rata del cofinanziamento, pari al 70% del contributo riconosciuto.

Il saldo del restante 30% del contributo, sarà disposto a lavori ultimati e collaudati, su richiesta del Comune alla quale sarà allegata la relazione acclarante le spese sostenute, completa delle relative attestazioni di pagamento, nel rispetto delle tempistiche previste al successivo art. 9, mediante accreditamento dei fondi al Comune stesso, su iniziativa del competente Settore Viabilità provinciale.

La cifra a saldo verrà erogata per l'intera somma concordata, qualora l'importo delle spese sostenute risulti pari o superiore all'importo complessivo dell'intervento, indicato nelle premesse della presente convenzione (valutato l'eventuale utilizzo accordato delle economie di appalto), diversamente si provvederà alla riduzione della cifra a saldo in misura proporzionale all'incidenza del contributo concesso, in relazione alle economie riscontrate.

L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del soggetto realizzatore.

L'erogazione del contributo avverrà su specifica richiesta, mediante accreditamento dei fondi al Comune stesso, su iniziativa del competente Settore Viabilità provinciale.

ART. 7

Le varianti al progetto definitivo-esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa.

Rimane in capo alla Amministrazione aggiudicataria ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici e a quanto previsto dalle norme in materia di lavori pubblici.

ART. 8

Il Comune (attraverso il Rup designato) è obbligato a notificare via pec con cadenza bimestrale il Settore Viabilità della Provincia (protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it) in merito a:

- a) attuazione degli interventi;
- b) eventuali criticità.

Il Comune si impegna inoltre a fornire tempestivamente le seguenti notizie-documenti ed eventuali variazioni:

1. nominativo e recapito del Rup dell'opera;
2. nominativo e recapito del Coordinatore della sicurezza in esecuzione;
3. nominativo e recapito del Direttore dei lavori - Collaudatore;
4. data appalto dell'opera;
5. Appaltatore dei lavori;
6. nominativo e recapito del Direttore di cantiere;
7. data di inizio dei lavori;
8. data di ultimazione dei lavori;
9. certificato di regolare esecuzione o collaudo;
10. provvedimento comunale di approvazione della rendicontazione dell'opera e relativa relazione acclarante le spese sostenute, completa di documentazione contabile giustificativa.

Il mancato rispetto nella presentazione di quanto sopra comporterà la mancata erogazione del saldo del contributo assegnato. Il saldo finale sarà erogato nella misura del restante 30% o per la cifra inferiore spettante, secondo quanto stabilito dalla presente convenzione, entro 60 giorni dalla comunicazione provinciale di avvenuto accertamento della cifra dovuta a saldo.

La Provincia - Settore Viabilità ha la facoltà di avviare, in qualsiasi momento, attività di controllo in loco al fine di verificare lo stato di realizzazione dell'intervento in conformità al progetto ed alle relative scadenze previste dall'art. 9.

Il Comune è tenuto a far apporre sul cartello di cantiere la seguente dicitura "Lavori cofinanziati dalla Amministrazione Provinciale di Treviso" con gli estremi del provvedimento di concessione del contributo.

ART. 9

Il termine ultimo per dare avvio alla procedura pubblica per l'affidamento dei lavori, per l'attuazione dell'intervento di cui all'oggetto, è stabilito entro 6 mesi dalla stipula della presente Convenzione, pena la revoca del contributo concesso.

La conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale, dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di inizio dei lavori.

Il mancato rispetto dei termini comporterà la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.

ART. 10

Il soggetto beneficiario deve attuare l'intervento entro i termini indicati all'art. 9. Eventuali scostamenti dai suddetti termini, per motivi gravi ed imprevedibili, devono essere tempestivamente segnalati e debitamente motivati al Settore Viabilità, antecedentemente allo scadere degli stessi. Con decreto Presidenziale potrà essere accordata una proroga.

La mancata ultimazione dell'intervento nei termini al precedente art. 9, qualora non preventivamente autorizzata, comporterà la perdita della quota parte di contributo non ancora utilizzata.

ART. 11

Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si rinvia alle norme in materia di realizzazione di opere pubbliche.

ART. 12

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto, saranno devolute agli organi di giurisdizione ordinaria. A tal fine è competente il Foro di Treviso.

È esclusa ogni responsabilità provinciale su controversie che dovessero insorgere fra soggetto attuatore e appaltatore.

ART. 13

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente, per divenire esecutiva, qualora non preventivamente approvata, dovrà essere ratificata dai rispettivi Organi competenti di Provincia e Comune.

Il presente atto è letto e approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Per la Provincia di Treviso
Il Presidente Stefano Marcon
(f.to in data 21/03/2019)

Per il Comune di Crocetta del Montello
Il Sindaco Marianella Tormena
(f.to in data 21/03/2019 rif.pec n.3192)